



SENT. 20/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente

dott. Nicola Benedizione Consigliere

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59021 del ruolo generale proposto

da xx, rappresentato e difeso dall'avv. Maura Goletto, elettivamente

domiciliato presso il suo studio in Modena, Piazza Riccò 2,

maura.goletto@ordineavvmodena.it

contro

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Sebastiano Caruso, Giuseppina Giannico, Antonella Patteri, Sergio

Preden, Lidia Carcavallo ed elettivamente domiciliato in Roma, Via

Cesare Beccaria, n. 29, negli Uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto,

per la riforma

	della sentenza n. 108/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, depositata il 27.5.2021.	
	Uditi alla pubblica udienza del 18 ottobre 2023, data per letta la relazione, con il consenso delle parti interessate presenti all'udienza, l'Avv. Salvatore Pesce su delega dell'avv. Goletto e l'avv. Giannico in rappresentanza dell'I.N.P.S..	
	Esaminati gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dal xx, ex militare che ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 26.4.1985 sino al congedo del 30.3.2019, dichiarando inammissibile la richiesta di applicazione del coefficiente di calcolo della quota di pensione retributiva individuato dalla decisione delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, formulata con le note depositate ex art 85, comma 5, c.g.c	
	Segnatamente, il giudice di primo grado ha ritenuto non sufficiente, al fine della verifica della sussistenza del requisito di ammissibilità di cui al cit. art. 153, c.1, lett. b), c.g.c., che il ricorrente abbia in passato chiesto la "modifica del proprio trattamento pensionistico", affermando che, <i>"ove si equiparasse la precedente istanza amministrativa (basata su presupposti fattuali e normativi del tutto superati, alla luce dell'approdo interpretativo delle Sezioni riunite) a una domanda sulla quale si sia provveduto in sede amministrativa (come richiesto, a contrario, parafrasando l'art. 153, cit.), si</i>	
	2	

	<i>vanificherebbe la ratio della medesima norma, la cui finalità è proprio quella di</i>	
	<i>riconoscere che è "... comunque all'amministrazione che il legislatore</i>	
	<i>attribuisce la titolarità e la gestione del procedimento di accertamento del diritto</i>	
	<i>pensione, conformato normativamente attraverso la formazione di una serie di</i>	
	<i>atti e provvedimenti tipici".</i>	
	Avverso la predetta sentenza è stato proposto appello, affidato ad un	
	unico motivo, con i quali si lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., la	
	violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 del dpr n. 1092/1973, il	
	difetto di motivazione o mera apparenza della motivazione, il	
	travisamento dei fatti e dei presupposti, la violazione della circolare ex	
	Inpdap n. 22 del 18.9.2009, nonché la violazione dei principi	
	costituzionali di buon andamento e imparzialità.	
	L'Inps si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello per	
	infondatezza delle censure e la conseguente conferma della sentenza di	
	primo grado.	
	All'udienza odierna, le parti hanno insistito nelle conclusioni agli	
	atti.	
	DIRITTO	
	Il Collegio rileva, in primo luogo, che, pure in assenza di una specifica	
	domanda del pensionato in ordine all'esatta determinazione	
	dell'aliquota di rendimento da applicare al trattamento, in ragione del	
	carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla	
	Corte dei conti, al giudice è devoluto l'intero rapporto controverso, con	
	3	

	tutti gli elementi che ne fanno parte, siccome identificativi della causa	
	petendi e del petitum.	
	Sicché, il perimetro entro il quale la giurisdizione del giudice	
	pensionistico trova fondamento ed esercizio - ed entro il quale quindi	
	avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice di primo grado - non può che	
	comprendere tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la	
	misura, la decorrenza della pensione, nonché ogni altra situazione	
	giuridica atta ad incidere sul trattamento di quiescenza (ex multis, Sez.	
	III d'App., sent. n. 376 del 2023; Sez. II d'App., sent. n. 262 del 2023).	
	Va, inoltre, evidenziato che la domanda di giustizia formulata	
	dall'odierno appellante era essenzialmente espressione di un petitum	
	sostanziale incontrovertibilmente volto alla riliquidazione della	
	pensione e non v'è dubbio che, attraverso il principio enunciato nelle	
	sentenze n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, le Sezioni Riunite,	
	prospettando una diversa interpretazione del medesimo quadro	
	normativo, siano giunte alla determinazione di una aliquota applicabile	
	per il ricalcolo della pensione, proprio come richiesto dal pensionato.	
	Nel merito, l'appellante - militare dell'Arma dei Carabinieri, è titolare	
	di trattamento pensionistico ordinario diretto, liquidato con il sistema	
	misto retributivo-contributivo e, al 31 dicembre 1995, aveva maturato	
	un'anzianità di sedici anni e quattro mesi.	
	Va quindi fatta applicazione del principio enunciato dalle Sezioni	
	Riunite, nella sentenza n. 12/QM/2021, che il Collegio condivide e che	
	4	

	è da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 17, n. 1, delle norme di attuazione (Allegato 2) del codice di giustizia contabile, per cui "la quota retributiva della pensione a liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla data del 31 dicembre 1995, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile." L'appello, pertanto, merita accoglimento e, per l'effetto, va riconosciuto il diritto dell'appellante a vedersi calcolata la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Sulle somme ritenute spettanti, va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata a norma dell'art. 167, c. 3, c.g.c., come integrato dall'art. 21 delle relative norme di attuazione. Le spese di difesa vanno compensate, ai sensi dell'art. 31, c. 3, c.g.c., in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda e stante l'obiettivo controvertibilità della questione, risolta solo a seguito del duplice intervento delle Sezioni riunite di questa Corte.	
	5	

	Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, ai sensi dell'art. 10	
	della legge 11 agosto 1973, n. 533.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando, accoglie l'appello nei termini di cui in	
	motivazione.	
	Spese compensate.	
	Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2023.	
	Il Relatore Il Presidente	
	dott. Marco Fratini dr.ssa Giuseppina Maio	
	f.to digitalmente f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 19/01/2024	
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1	
	6	

